



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

Ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

"PALAZZO DEI PRINCIPI LANZA DI TRABIA"

COMUNE SAN NICOLA ARCELLA (CS)

In data del mese di dell'anno 2013 (duemilatredici) presso la sede Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, in Roccelletta di Borgia (CZ),

- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, rappresentata dall'Arch. Francesco Prosperetti;
- l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria, rappresentata dal Direttore Regionale Ing. Antonio Ottavio Ficchì;
- il Comune di San Nicola Arcella, rappresentato dal Sindaco Barbara Mele;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed in particolare l'art. 19, con il quale sono individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno configurarsi i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge, nel definire l'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;

Visto l'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo già sopra richiamato in base al quale "nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione";

1/11/11



Visto il precitato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante, "Codice per i beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137";

Visto l'articolo 112, comma 4 del medesimo Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., secondo il quale "lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale ed i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica promuovendo altresì "l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati";

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato Generale e l'Agenzia del Demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85/2010;

Vista la Circolare n. 18 del 18 maggio 2011 emanata dal Segretario generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la quale sono state fornite istruzioni di dettaglio per l'attuazione del procedimento di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010;

Vista la richiesta di avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione, ai sensi del comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85/2010, presentate dal Comune di San Nicola Arcella, Provincia di Cosenza in data 30 maggio 2011 ed acquisita al protocollo n. 2139 relativa al bene denominato "Palazzo dei Principi Lanza di Trabia";

Considerato che con Decreto Ministeriale del 11.03.1983 e D.M. del 20 dicembre 1990 il bene è stato riconosciuto di interesse storico-artistico, ai sensi del L. 1089/1939;

Considerate le competenze istituzionali dell'Agenzia del Demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche ai fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;

Considerate le competenze istituzionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente interesse ad attivare forme di valorizzazione e sviluppo del bene "Palazzo dei Principi Lanza di Trabia", attualmente non fruito dalla collettività;

Visti il Decreto di Espropriazione 22/10/1992 e relativa Nota di trascrizione;

Visto il programma di valorizzazione dell'immobile sopra citato presentato dal Comune di San Nicola Arcella in data 30 maggio 2011 ed acquisito al protocollo della Direzione Regionale BCP della Calabria al n. 2139;

Viste le integrazioni e modifiche al programma di valorizzazione di cui al comma precedente apportate dal Comune di san Nicola Arcella e trasmesse all'Agenzia del Demanio Filiale Calabria con nota prot. n. 1119 del 29/02/2012;

///

Visto il programma di valorizzazione versione del 21/04/2012 dell'immobile sopra citato presentato dal Comune di San Nicola Arcella in data 7 maggio 2012 con nota prot. n. 2537 del 7/05/2012 ed acquisito al protocollo dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria al n. 7060 del 7/05/2012;

Visto il riscontro alle osservazioni al programma di valorizzazione dell'immobile sopra citato presentato dal Comune di San Nicola Arcella in data 29 ottobre 2012 con nota prot. n. 7778 del 29/10/2012 ed acquisito al protocollo dell'agenzia del Demanio direzione Regionale Calabria al n. 17568 del 31/10/2012;

Visto il verbale del Tavolo Tecnico Operativo del 27 novembre 2012

Visto il parere favorevole sul programma di valorizzazione presentato, reso dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, di concerto con l'Agenzia del demanio, nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del 19 dicembre 2012, come risulta dal relativo processo verbale;

Vista la Determinazione del Tavolo tecnico del 19/12/2012 del Comune di San Nicola Arcella giusta nota prot. n. 9377 del 27/12/2012 ed acquisita al protocollo dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria al n. 92 del 3/01/2013;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° ____ del ____2013, con la quale si approva lo Schema del presente Accordo e si autorizza il Sindaco alla sottoscrizione;

Ritenuto da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che non sussistono ragioni ostative, di carattere storico, artistico, archeologico, culturale, al trasferimento dell'immobile sopra individuato al demanio pubblico comunale;

Viste le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano il presente accordo di valorizzazione

Articolo 1

(Bene oggetto dell'Accordo)

- 1. Il bene oggetto del presente Accordo è il Palazzo, cosiddetto "del Principe", originariamente era adibito a dimora del principe Scordia Pietro Lanza Branciforte, appartenente ad un ramo dei principi di Trabia dell'antica nobile famiglia siciliana dei Lanza di Palermo. L'immobile è meglio individuato nella planimetria allegata al presente Accordo con la lettera "A".
- 2. Il bene risulta censito in Catasto Terreni del Comune di San Nicola Arcella al Foglio n. 9 p.lle n.ri 20, 21, 56, 57 e 59, mentre non risulta censito in Catasto Fabbricati.

Articolo 2

(Obiettivi di tutela e di valorizzazione culturale)

- 1. Nell'ambito degli indirizzi di sviluppo della Città (Piano Strutturale Comunale), il Comune di San Nicola Arcella ha assunto l'obiettivo di promuove azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di potenziare e migliorare l'offerta culturale e di promozione del territorio, con l'ulteriore proposito di destagionalizzare i flussi turistici.
- 2. Palazzo dei Principi Lanza di Trabia è stato individuato come fulcro delle attività di promozione delle risorse paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali; contenitore di pregio all'interno del quale concentrare servizi di eccellenza funzionali alla crescita economica e culturale del territorio, con il coinvolgimento di operatori istituzionali e non. Il compendio poi, rappresenta esso stesso un luogo evocativo della storia del territorio e testimonianza della cultura del tempo.
- 3. Il Programma di Valorizzazione presentato dal Comune di San Nicola Arcella è improntato ad obiettivi di tutela culturale del bene attraverso attività volte a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. L'attuazione del Programma di Valorizzazione dovrà promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e dovrà garantire le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del complesso immobiliare, anche da parte delle persone diversamente abili.
- 4. Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze, anche attraverso la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati.

Articolo 3

(Programmi e piani strategici di sviluppo)

- 1. Il Programma di Valorizzazione prevede l'utilizzazione del bene con destinazione di tipo "culturale", "turistica" e "terziaria".
- 2. La Valorizzazione del bene è tesa a creare un "Centro di Eccellenza" ad uso della collettività, per la fornitura di servizi e l'organizzazione di eventi funzionali allo sviluppo culturale ed alla promozione del territorio.
- 3. Al fine di garantire un presidio costante del Palazzo e, contestualmente, ridurre i costi di gestione, è previsto anche l'insediamento di alcuni uffici comunali.
- 4. Il Programma di valorizzazione sarà attuato direttamente dal Comune di San Nicola Arcella, con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti ed operatori pubblici e privati.

Articolo 4

(Obblighi conservativi e prescrizioni per la fruizione pubblica)

1. Il Comune di San Nicola Arcella si impegna a garantire l'attuazione di tutti gli interventi di restauro, ristrutturazione, recupero e riuso previsti dal Programma, i cui progetti dovranno essere autorizzati secondo le procedure di legge.

1 111

- 2. Il Comune di San Nicola Arcella dovrà, altresì, farsi carico sia degli adempimenti di verifica antisismica del patrimonio culturale che degli adempimenti derivanti dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo le norme vigenti.
- 3. Il Comune di San Nicola Arcella dovrà provvedere alla conservazione degli immobili trasferiti, preservandoli da ogni minaccia di danno ed assicurandone il mantenimento in sicurezza anche attraverso forme contrattuali cogenti con i soggetti terzi coinvolti.
- 4. La fruizione pubblica sarà garantita attraverso le destinazioni prospettate, secondo quanto previsto nel Programma di Valorizzazione allegato al presente Accordo sotto la lettera "B".
- 5. In particolare sul cespite in esame viene prescritto quanto segue:
- A) Fabbricati e alle aree sottoposte a vincolo diretto con D.M. 11-03-1983
- i. In relazione all'immobile in argomento (particelle 57 e 59 del foglio di mappa n° 9) si prescrive che l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004.
- ii. Sui medesimi manufatti e nella medesime aree dovranno essere garantite, così come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio un'adeguata conservazione che impone, ai sensi degli articoli 29 e 30, l'esecuzione di un'adeguata manutenzione (conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro) e dall'articolo 20 circa l'uso e le destinazioni non compatibili con le caratteristiche storico architettoniche del bene
- iii. La destinazione d'uso prevista nel programma di valorizzazione ripropone l'utilizzo dell'immobile al momento dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione Statale che prevedeva la destinazione ad attività "Turistico-culturale". Pertanto, si ritiene che la stessa non sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene e comunque, risulti compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo.
- iv. Il Comune di San Nicola Arcella, una volta eseguiti i lavori di restauro previsti nel piano di valorizzazione, dovrà impostare a conservazione e conduzione dell'immobile secondo i principi di prevenzione e manutenzione previsti dal codice ed in particolare dovrà attivare "... il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti."; tutto ciò al fine di evitare che si arrivi a condizioni di conservazione tali da comprometterne la conservazione con la conseguente necessità di dover operare con onerosi interventi di consolidamento e restauro.
- v. In considerazione dell'uso previsto nel piano di valorizzazione dovrà essere posta a carico dell'Ente beneficiario ogni autorizzazione o parere necessario per l'utilizzo (VV.FF., sanitario, afferente alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, eventuali autorizzazioni di natura ambientale, ecc.) compreso il pagamento di ogni onere e/o



utenza. L'eventuale accatastamento del compendio nonché tutte le relative operazioni catastali di allineamento mappe saranno eseguite a cura e spese del Comune di San Nicola Arcella.

- vi. Sempre in relazione alle eventuali opere di manutenzione si rammenta che, oltre alla specifica autorizzazione della Soprintendenza, qualora le opere comportino modifiche delle aree e dell'aspetto esteriore degli edifici, dovrà essere richiesta l'autorizzazione paesaggistica per la presenza di area tutelata, ai sensi del D.Lvo 42/2004 e s.m.i. artt. 134 e 136, in virtù del D.M. 20-12-1969.
- vii. Per il palazzo, data la sua posizione extra moenia, dovrà essere garantita l'opportuna sorveglianza e custodia da conseguire mediante il mantenimento e l'implementazione delle dotazioni di sicurezza attive e passive non escludendo la possibilità, qualora necessario, di poter ricorrere a vigilanza diretta.
- viii. Le utilizzazioni connesse all'attuazione del piano di valorizzazione (permanenti e/o saltuarie) non dovranno comportare alterazioni permanenti alle superfici architettoniche, alle strutture e agli impianti senza che sia stata acquisita la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.
- ix. Per come previsto dall'articolo 19 del Codice 42/2004la Soprintendenza, previo preavviso, potrà in qualsiasi momento procedere a sopralluoghi per la verifica dello stato di conservazione dei beni tutelati e richiedere all'amministrazione a cui il bene viene trasferito, l'esecuzione delle misure necessarie alla conservazione del bene stesso.
- x. Tutte le opere necessarie alla conservazione del bene che verrà trasferito sono a carico dell'Ente Comunale. Il MIBAC si pone quale soggetto attuatore per le richieste di finanziamento a valere sul POR Calabria FESR 2007/2013. E SUCLESSIVE PROGRAMMAZION
- B) Aree circostanti il fabbricato sottoposte a tutela indiretta con D.M. 20-12-1990 (particelle 20-21-56 del foglio di mappa n° 9)
- i. Per le suddette aree dovranno essere rigorosamente rispettate le limitazioni dettate dal vincolo indiretto che, in particolare prescrive ".. assoluto divieto di edificabilità stabile o provvisoria dei suoli - divieto di destinazione dei medesimi a discarica pubblica o privata";
- Tutti progetti che, in qualunque modo, andranno ad alterare le attuali condizioni dei luoghi dovranno ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza;
- iii. Nelle medesime aree non dovranno, essere eseguiti sbancamenti del terreno e modifiche sostanziali all'orografia del suolo; potranno, invece, essere eseguite tutte quelle opere di manutenzione idraulico agraria del terreno, i lavori agricoli e quelli necessari alla prevenzione dagli incendi.
- iv. Le poche alberature attualmente presenti dovranno essere mantenute e valorizzate;



- v. Eventuali nuovi impianti di alberi e/o piccole porzioni a giardino dovranno essere preventivamente autorizzati fermo restando il mantenimento della continuità del quadro figurale attuale del promontorio sostanzialmente naturale.
- vi. Dovrà essere mantenuta in efficienza la recinzione con rete dell'intero complesso costituito dal palazzo e dal terreno circostante tenendo presente che tale recinzione non è posizionata sul confine della proprietà demaniale (delimitata da picchettatura) ma è appositamente arretrata di circa due metri all'interno del terreno di proprietà per l'eventuale esecuzione di opere di diserbo e pulizia.
- vii. In relazione alle eventuali opere che potranno essere eseguite sulle aree libere si rammenta che, oltre alla specifica autorizzazione della Soprintendenza, qualora le opere non siano configurabili come normali lavorazioni agricole e comportino alterazione dello stato dei luoghi, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica per la presenza di area tutelata, ai sensi del D.Lvo 42/2004 e s.m.i. artt. 134 e 136, in virtù del D.M. 20-12-1969.

Articolo 5

(Criteri organizzativi per l'attuazione degli interventi di restauro, recupero, ristrutturazione, riuso e per la gestione del bene)

- 1. Il Comune di San Nicola Arcella si impegna a realizzare direttamente gli interventi di restauro, recupero, ristrutturazione e riuso secondo le modalità stabilite nel Programma di Valorizzazione del "Palazzo dei Principi Lanza di Trabia" allegato al presente Accordo sotto la lettera "B".
- 2. Il Comune di San Nicola Arcella provvede alla gestione delle attività previste dal Programma di valorizzazione direttamente ovvero attraverso soggetti terzi.
- 3. In ogni rapporto contrattuale con soggetti terzi saranno specificatamente dettagliati tutti gli obblighi che attualmente posti in capo al Comune di San Nicola Arcella con il presente Accordo di Valorizzazione saranno trasferiti ad essi, ferma restando la piena, diretta ed esclusiva responsabilità del Comune di San Nicola Arcella nel garantire il rispetto di tutti i predetti obblighi.

Articolo 6

(Modalità e tempi di realizzazione del Programma e copertura finanziaria)

- 1. Le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi di ristrutturazione finalizzati al, recupero e riuso del "Palazzo dei Principi Lanza di Trabia", sono individuati e descritti nel Programma di Valorizzazione allegato al presente accordo sotto la lettera "B".
- 2. Il Comune di San Nicola Arcella si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari per attuare il Programma di Valorizzazione allegato al presente accordo sotto la lettera "B", rispettando la tempistica in esso indicata. Il MIBAC si esprimerà su tutte le fasi della progettazione degli interventi di ristrutturazione e restauro del complesso immobiliare in





esame. In particolare, il Comune di San Nicola Arcella si impegna a concludere tutti gli interventi di restauro, recupero e ristrutturazione entro il 31.12.2017.

3. Il valore vincolante delle diverse tempistiche previste nel Programma di Valorizzazione sarà comunque subordinato al rispetto di tutte le normative nel tempo vigenti per la gestione delle attività della pubblica amministrazione e degli enti locali in particolare.

Articolo 7

(Modalità e tempi per il trasferimento in proprietà del bene)

- 1. La Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia del Demanio, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli articoli 112, comma 4, e art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., provvederà al trasferimento, a titolo non oneroso, della proprietà del bene demaniale denominato "Palazzo dei principi Lanza di Trabia" di cui all'art. 1 del presente Accordo al Comune di San Nicola Arcella, mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale saranno riportati gli impegni assunti dall'Ente territoriale con il presente Accordo, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute.
- 2. Il trasferimento del bene ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con contestuale immissione dell'Ente territoriale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi. In particolare si precisa che sul cespite in esame opera la seguente servitù: "Sui confinanti terreni di restante proprietà dell'Immobiliare Mediterranea S.p.a., in San Nicola Arcella Località Dino in NCT Foglio 9 a favore degli immobili espropriati è costituita servitù di passaggio di condotta interrata per lo smaltimento delle acque".
- 3. Il bene trasferito ai sensi del precedente comma 1 resta soggetto al regime del demanio pubblico ramo storico-artistico e continua ad essere sottoposto alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i..
- 4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2010, la stipula dell'atto pubblico di trasferimento di cui al presente articolo è esente da ogni diritto e tributo.

Articolo 8

(Clausola di salvaguardia)

- 1. Gli impegni assunti dal Comune di San Nicola Arcella contenuti nel presente Accordo di Valorizzazione saranno riportati integralmente nell'atto di trasferimento di cui al precedente articolo 8.
- 2. In particolare gli impegni, le prescrizioni e le condizioni come espresse negli articoli 4, 5, 6, 7, costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse saranno altresì trascritte nei registri immobiliari.

1111

- 3. Il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, territorialmente competente, qualora verifichi l'inadempimento da parte del Comune di San Nicola Arcella delle obbligazioni di cui al precedente comma 2 darà comunicazione delle accertate inadempienze alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. Il Direttore Regionale del MIBAC darà comunicazione delle accertate inadempienze alla Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia del Demanio ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.
- 4. Per le finalità di cui al precedente comma 3, considerati i tempi necessari per l'attuazione del Programma di Valorizzazione oggetto del presente Accordo, il soggetto beneficiario del trasferimento provvederà a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'intera durata di attuazione del Programma stesso, una relazione che illustri alla Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e alla competente Soprintendenza, lo stato di avanzamento dell'iniziativa con riferimento agli impegni contenuti nel presente Accordo.

Articolo 9

(Allegati)

Come parte integrante del presente accordo, si allegano i documenti di seguito riportati:

- A) Allegato "A": Estratto di mappa catastale foglio n. 9 p.lle n.ri 20, 21, 56, 57 e 59;
- B) Allegato "B": Programma di Valorizzazione approvato con verbale del 19.12.2012 nonché della nota del Comune di San Nicola Arcella prot. n. 9377 del 27/12/2012.

Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria

Il Direttore Arch. Francesco Prosperetti	
Per l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria	
Il Direttore Regionale Ing. Antonio Ottavio Ficchì	_
Per il Comune di San Nicola Arcella	
Il Sindaco Barbara Mele	







ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

Ex art.112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42

"Palazzo dei Principi Lanza di Trabia"

partecipanti:

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

AGENZIA DEL DEMANIO

COMUNE SAN NICOLA ARCELLA (CS)

Il giorno 06 agosto 2013 alle ore 12,00, vista Convocazione del 30.07.2013, prot.n. 6114 si è riunito il tavolo tecnico fra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Agenzia del Demanio, Comune di San Nicola Arcella (CS), presso la sede della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria in Roccelletta di Borgia (CZ).

Al tavolo erano presenti:

- in rappresentanza del MIBAC
- Arch. Francesco Prosperetti, Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;
- Dott.ssa Adele Bonofiglio, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;
- in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio:
- Dott. Antonio Ottavio Ficchì, Direttore Regionale della Direzione Regionale Calabria;
- lng. Massimiliano Iannelli, Responsabile Piani Operativi e Supporto Calabria;
- In rappresentanza del Comune di San Nicola Arcella
- Dott. Ssa Barbara Mele, Sindaco di San Nicola Arcella
- Arch. Eugenio Madeo, Vice-Sindaco del Comune di San Nicola Arcella

100



Tutto ciò premesso, si approva la bozza di Accordo di Valorizzazione che costituisce parte integrante del presente documento.

L'incontro termina alle ore 13:00

Arch. Prosperetti

Ing. Antonio Ottavio Ficchì

Dott. ssa Barbara Mele

The own